

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

PROVINCIA DI RAGUSA

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n° 32 del 06/09/2012

IL SINDACO

Visto il verbale di sopralluogo redatto dal Dott. Bini Giulio in data 05/09/2017, intervenuto su richiesta di personale di questo Servizio di PM, a seguito rinvenimento in C.da Margi di n°2 carcasse bovine decedute a causa di ferite inferte con arma da fuoco e delle quali è stato possibile identificarne solo una che riportava il seguente marchio auricolare IT 087990104680 di proprietà di certo Montagno Giuseppe Cod. Aziendale 020 CT 021 e dichiarata dallo stesso smarrita in data 28.08.2014;

Visto il verbale di vincolo sanitario n°1109 del 05/09/2017 con il quale lo stesso medico veterinario propone la rimozione e smaltimento delle carcasse in questione affinché non venga a determinarsi rischio per la salute pubblica e per l'ambiente;

Visto che lo smaltimento di corpi interi di animali, morti in allevamento, classificati secondo il Reg.CE 1069 art.8 come sottoprodotti di origine animale o materiali di categoria 1, viene regolato dall'art.12 del Reg.CE n°1069/09 – Rilevato che suddette norme di cui al Reg.CE n°1069/09 prevedono all'art.16 il ricorso a delle deroghe da applicare per gli smaltimenti in conformità a quanto stabilisce il successivo art.19;

Che al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, relativamente allo smaltimento dei materiali di categoria 1 di cui all'art.8 lett.b) punto ii), in deroga all'art.12 del regolamento europeo, l'autorità competente può consentire, sotto controllo ufficiale, lo smaltimento attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, previa dichiarazione di zona isolata come definita dall'art.3 punto 23 della stessa norma regolamentare oppure in zone alle quali è praticamente impossibile accedere per motivi geografici o climatici o altre cause o è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati;

Visto altresì l'art.15 del regolamento UE n°142 del 25/02/2011 applicativo del menzionato Reg. CE n° 1069/09, che stabilisce norme particolari per la raccolta e lo smaltimento dei suddetti sottoprodotti di origine animale presupponendo l'approvazione da parte dell'autorità competente di effettuare lo smaltimento in loco secondo quanto stabilisce l'art.19 del Regolamento 1069/09;

Constatata l'esiguità delle risorse con cui la Regione Sicilia ha disposto interventi per la eliminazione delle carcasse e riscontrate, tra gli allevatori, problematiche di ordine economico e logistico per conferire gli animali morti in allevamento agli stabilimenti di incenerimento soprattutto quando si tratta di poche unità ed in considerazione dello esiguo numero di stabilimenti esistenti nell'isola;

Ritenuto che nel territorio possono rivelarsi le condizioni di cui all'art.3 co.1.23) nella parte in cui si stabilisce che gli impianti di smaltimento sono talmente distanti che le disposizioni occasionali per la raccolta ed il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerosi rispetto allo smaltimento in loco e che, pertanto, si ritiene così doversi procedere all'applicazione in deroga all'art.12 con le modalità applicative dell'art.19 del Reg.CE ovvero attraverso l'incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi dei sottoprodotti di origine animale nella misura percentuale stabilita dalla sez.2) del capo III dell'allegato VI del reg.UE n°142 del 25/02/2011;

Al fine di evitare l'abbandono indiscriminato dei capi interi di animali deceduti in allevamento o non, e quindi la sottrazione di questi ai controlli veterinari previsti e tenuto conto della necessità di emissione di un provvedimento per la loro rapida eliminazione e per prevenire a contenere una possibile emergenza sanitaria nel territorio;

Rilevata la impossibilità a rintracciare il proprietario Sig.Montagno Giuseppe nato a Ragusa il 15/10/1984, e residente a Vizzini in Via Madonna delle Grazie 106, al fine di rimuovere la carcassa in questione;

Visto il T.U. di cui R.D. 27/7/1934 n°1265;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n°320;

Visto l'art.50 del D.Lgs 18/8/2000 n° 267;

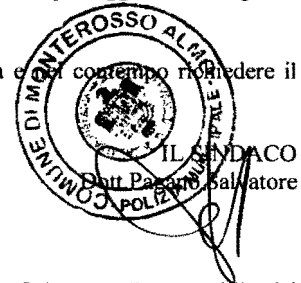
Visto D.M. 29/09/2000, il Reg.CE n°999/2001, il Reg.CE n° 811/2003, il Reg.CE n°1609/2009, ed infine il Reg.UE n°142 del 5/02/2011;

PRESCRIVE

Alla Ditta Giaquinta Roberto, peraltro incaricata in altre e simili circostanze, di rimuovere le carcassa in questione e nel contempo provvedere allo smaltimento delle stesse mediante infossamento, dopo averle cosparse con della calce in quantità tale che gli animali carnivori od onnivori non si appressano alle stesse;

ORDINA

1. la vigilanza da parte del Servizio di PM sul corretto smaltimento del corpo degli animali secondo le suddette modalità ed in modo da minimizzare quanto più possibile i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente circostante ed i fastidi sonori od olfattivi, avendo cura altresì di evitare ripercussioni negative sul paesaggio o sui luoghi di particolare interesse;
2. la notifica di copia della presente al Distretto Veterinario dell'Asp di Ragusa e Catania;
3. la notifica del presente provvedimento al Sig. Montagno Giuseppe per averne conoscenza e nel contempo richiedere il rimborso delle spese sostenute, che saranno quantizzate in prosieguo.



VERBALE DI AVVENUTA DISTRUZIONE

L'anno Duemiladiciassette, il giorno sei del mese di Settembre, il sottoscritto Dott. Giaquinta Salvatore, Responsabile del Servizio di PM, dichiara che personale di questo Servizio di Polizia Locale ha assistito allo smaltimento delle carcasse in questione e che l'infossamento è avvenuto secondo i criteri della normativa in vigore.

Il Responsabile del Servizio di PM
Dott. Salvatore Giaquinta

